

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 77/CDN (2010/2011)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dal Dott. Antonio Frittella, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con l'assistenza del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(364) – DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE FEDERALE A CARICO DI: FEDERICO CASARINI (Calciatore F.C. Bologna 1909 Spa) E DELLA SOCIETÀ BOLOGNA 1909 Spa • (nota N°. 11.1312-1688 pf 09-10 del 16.3.2011).

La Commissione disciplinare nazionale,
vista l'istanza di rinvio della discussione depositata dai deferiti;
considerato che il Presidente federale ha aderito alla richiesta;
dispone il rinvio della trattazione del procedimento al 19 aprile 2011, ore 14,45.

* * * * *

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, **Presidente**; dall'Avv. Fabio Micali, dall'Avv. Arturo Perugini, **Componenti**; dall'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; dal Signor Claudio Cresta, **Segretario**, con l'assistenza del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 11 aprile 2011, e ha assunto le seguenti decisioni:

(346) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIAMMARIO SPECCHIA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Calcio Portogruaro Summaga Srl) E DELLA SOCIETÀ CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA Srl • (nota N°. 6080/503pf10-11/AM/ma del 1 marzo 2011).

Con provvedimento del 2 settembre 2010, il Procuratore Federale deferiva innanzi a questa Commissione il Sig. Giammario Specchia, all'epoca dei fatti Amministratore Unico della Calcio Portogruaro Summaga Srl, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1, comma 1, e dell'art. 8, comma 15, del CGS per non aver provveduto, entro i termini di rito stabiliti, al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale del 17 settembre 2010; nonché la Calcio Portogruaro Summaga Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per le violazioni addebitate al proprio Amministratore Unico.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giammario Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Sig. Giammario Specchia e la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Giammario Specchia, sanzione dell’ammonizione con diffida, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS alla sola ammonizione; pena base per la Società Calcio Portogruaro Summaga Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- ammonizione al Sig. Giammario Specchia;*
 - ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00) alla Società Calcio Portogruaro Summaga Srl.*
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

(349) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: COSIMO SARLI (Calciatore ASD Casertana Calcio) • (nota N°. 6259/13pf10-11/AM/ma dell’ 8 marzo 2011).

Con provvedimento dell’8 marzo 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Cosimo Sarli, attualmente calciatore tesserato per la Casertana FC, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 44, n. 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere in occasione della penultima gara di Vigor Lamezia-ACR Messina rifiutato di sedersi in panchina e per avere immotivatamente, senza alcuna giustificazione abbandonato la sede sociale e disertando l’ultima gara di campionato contro il Sapri.

All’inizio della riunione odierna il Sig. Cosimo Sarli, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Signor Cosimo Sarli, tramite i propri difensori, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Cosimo Sarli, sanzione della squalifica di 6 (sei) giornate in gare ufficiali, diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a 2 (due) giornate];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

visto l'art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l'accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali al Signor Cosimo Sarli.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.

(350) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DAVIDE MONTI (all'epoca dei fatti dirigente Società SSD Castel San Pietro Terme Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ SSD CASTEL SAN PIETRO TERME CALCIO Srl • (nota N° 6318/1295 pf09-10/AM/ma del 10 marzo 2011).

Il deferimento

Con provvedimento del 10 Marzo 2011, il Procuratore federale deferiva innanzi a questa Commissione il Signor Davide Monti, all'epoca dei fatti dirigente della S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1-4, del CGS, nonché la S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti ascrivibili al proprio dirigente.

I deferiti non facevano pervenire le memorie difensive nei termini previsti.

All'odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità nei confronti dei deferiti con l'applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Davide Monti l'inibizione per mesi cinque; nei confronti della S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl, l'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

La Commissione disciplinare, esaminati gli atti e le prove prodotte dalla Procura federale, nonché all'esito dell'odierno dibattimento, rileva quanto segue.

Dall'esame della documentazione frutto dell'attività istruttoria della Procura Federale emergeva che, in data 28 marzo 2010, il Signor Alessandro Zauli, ex allenatore in seconda della U.S. Russi, segnalava alla Procura Federale un articolo pubblicato su un quotidiano in cui veniva riportata una dichiarazione esternata dal Signor Davide Monti, in qualità di dirigente della Società Castel S. Pietro, diretta nei confronti dei giocatori della Società S. Arcangelo.

Risulta, infatti, che, al termine della gara disputata il 27 marzo 2010 tra la S. Arcangelo e la Società Castel S. Pietro, il Signor Monti abbia gridato contro i giocatori della squadra avversaria: "Vergognatevi, l'anno scorso vi abbiamo regalato il pareggio per salvarvi". Successivamente, il Procuratore Federale ascoltava la testimonianza resa dall'autore del sopra citato articolo di stampa, Signor Enrico Spada, il quale confermava quanto proferito nel corso della suddetta gara.

Ne deriva che sussistono elementi sufficienti ad evidenziare, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del Signor Davide Monti, per aver mosso accuse lesive della reputazione di persone e di società operanti nella FIGC, e idonee ad arrecare un pregiudizio alla Federazione nel suo complesso, nonché della S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl. Da ciò consegue da parte del Signor Davide Monti una violazione della fattispecie prevista dagli artt. 1, comma 1, e 5, comma 1 - 4, del CGS, e per la S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per comportamenti ascrivibili al proprio dirigente.

Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto commina:

al Signor Davide Monti, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due); alla S.S.D. Castel S. Pietro Terme Calcio Srl la sanzione dell'ammenda pari ad € 1.000,00 (€ mille/00).

(264) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCA POMPONI (già Amministratore unico Società Pisa Calcio) • (nota N°. 4132/43pf09-10/AM/seq del 28 dicembre 2010).

Con provvedimento del 28 dicembre 2010 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Luca Pomponi per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1, del CGS, nonché dell'art. 8, comma 2, in relazione alle disposizioni pag. 2, lett. C e D, del Comunicato Ufficiale n. 214 L. del 18.07.09 della Lega Pro "per aver posto in atto un comportamento diretto ad eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica e ciò mediante il deposito presso la detta Lega di una fidejussione che sapeva non avere i requisiti richiesti dalla normativa federale e ciò al fine di ottenere l'iscrizione al campionato di Prima Divisione per la stagione sportiva 2009-2010".

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione della inibizione per il periodo di anni 2 (due).

I motivi della decisione

Dopo approfondito esame degli del procedimento, nonché delle prove raccolte e prodotte dalla Procura Federale, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, è degno di accoglimento.

Le indagini condotte dalla Procura federale a seguito di comunicazione inviata alla stessa dalla Lega Calcio Professionistico con la quale si segnalava l'inidoneità della fideiussione rilasciata dalla Lloyds Bank g.g. ltd a favore della Società Pisa Calcio Spa e da questa consegnata alla medesima Lega per l'ammissione al campionato professionistico 2009/2010 hanno senza alcun dubbio accertato la responsabilità del Sig. Luca Pomponi in ordine al comportamento illecito allo stesso ascritto.

Nel caso di specie, difatti, è incontrovertibile la circostanza per cui la Lloyd Bank g.s. ltd non risultava in alcun modo iscritta nell'elenco riferito aggiornato al 3 luglio 2009 delle banche estere in libera prestazione di servizi tenuto presso la Banca d'Italia, ex art. 16 D. Lgs 385/93, e che, pertanto, con il proprio comportamento, la Società Pisa Calcio Spa aveva contravvenuto alle indicazioni previste alla pag. 2, lett. C e D, del Comunicato Ufficiale n. 214 L del 18 giugno 2009.

Detta fideiussione, ai fini del deposito della stessa presso la Lega Pro per l'ammissione della squadra al campionato di 1° categoria, secondo quanto dichiarato dal Sig. Bruno Sabatini, segretario della Società Pisa Calcio Spa sino al 31 agosto 2009, era stata allo stesso consegnata dall'Amministratore Unico della Società, Sig. Luca Pomponi.

Quest'ultimo, senza ombra di dubbio, ha quindi posto in essere un comportamento diretto a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, causando peraltro, come ulteriore conseguenza, la non ammissione della Società Pisa Calcio Spa al campionato di Prima Divisione per la stagione 2009/2010, lo svincolo d'autorità dei calciatori tesserati per la medesima Società e, da ultimo, la declaratoria di fallimento della stessa da parte del Tribunale di Roma con sentenza n. 306/2010.

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, ritenuto fondato il deferimento proposto dalla Procura federale nei confronti dell'incolpato, avuto riguardo dell'orientamento giurisprudenziale degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, questa Commissione ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale.

Il dispositivo

In considerazione di quanto precede la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina la sanzione della inibizione a carico del Sig. Luca Pomponi per il periodo di anni 2 (due).

(156) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GUERRINO BUSSI (Team Manager Società Pergocrema 1932 Srl) • (nota N°. 2450/324pf10-11/SS/fc del 25 ottobre 2010).

Con provvedimento del 27 ottobre 2010 la Procura federale ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Guerrino Bussi per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'art. 61 delle N.O.I.F. *“per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, per avere sottoscritto la distinta ufficiale della gara di Coppa Italia Lega Pro Lecco-Pergocrema del 01/09/2010, in cui dichiarava che i soggetti ivi indicati erano tutti regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità delle Società di appartenenza, malgrado invece il tecnico Sergio Porrini non*

ne avesse titolo, in quanto al momento non in costanza di tesseramento con la Società Srl Pergocrema 1932”.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la dichiarazione di responsabilità del deferito, con la conseguente applicazione della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

I motivi della decisione

Esaminati gli atti, valutato quanto raccolto e prodotto dalla Procura federale, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto; lo stesso, pertanto, è degno di accoglimento.

Le indagini condotte dalla Procura Federale su originaria segnalazione del Presidente della Lega nazionale Calcio Professionistico hanno acclarato che nella distinta dell'incontro di Coppa Italia Lega Pro Lecco-Pergocrema del 1° settembre 2010 il nominativo del Sig. Sergio Porrini è stato inserito pur non essendo questi in costanza di tesseramento con la medesima Srl Pergocrema 1932.

Difatti, sempre le indagini federali, hanno accertato mediante la consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC che il Sig. Sergio Porrini figura nei ruoli federali quale allenatore di base, codice 104.416, con ultimo tesseramento per la stagione 2010-2011 a favore della Srl Pergocrema Srl a far data dal 15 settembre 2010 con la qualifica di allenatore della squadra Berretti.

Alla luce di quanto sopra esposto, dei documenti in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale è ampiamente dimostrata la responsabilità del Sig. Guerrino Bussi, indicato sul modulo di censimento 2010/2011 quale “team manager” e dirigente accompagnatore della Srl Pergocrema 1932 per il comportamento dallo stesso tenuto in occasione della gara Lecco-Pergocrema del 1° settembre 2010.

Si precisa che per la vicenda in oggetto la Srl Pergocrema 1932 non può essere incolpata nel rispetto del principio del “*ne bis in idem*” in quanto già sanzionata dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale n. 17 del 2 ottobre 2010, mentre per la violazione posta in essere dal Sig. Sergio Porrini si provvede con autonomo atto di deferimento.

In conclusione, relativamente alla posizione su cui è chiamata a giudicare questa Commissione, ritenuto pienamente fondato il deferimento, anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura federale.

Il dispositivo

In considerazione di tutto quanto sin qui esposto la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina la sanzione della inibizione a carico del Sig. Guerrino Bussi per la durata di mesi 2 (due).

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 11 aprile 2011

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete